



*Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica*

**IL 15 LUGLIO 2026 ALLE ORE 17:00 PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI, DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, LE DELEGAZIONI DI
PARTE PUBBLICA E SINDACALE**

SOTTOSCRIVONO

**L'IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE RELATIVO AL TRIENNIO 2025-2027 PER IL
PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE DI CUI
ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N.
195.**

LA DELEGAZIONE DI PARTE PUBBLICA

MINISTRO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

SOTTOSGREGRETARIO DI STATO - MINISTERO
DELL'INTERNO

SOTTOSGREGRETARIO DI STATO - MINISTERO DELLA
DIFESA

SOTTOSGREGRETARIO DI STATO - MINISTERO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

SOTTOSGREGRETARIO DI STATO - MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA

E LA DELEGAZIONE SINDACALE COMPOSTA DA

**I RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DELLA
POLIZIA DI STATO**

SIULP

SAP

SIAP

FEDERAZIONE COISP MOSAP

FSP POLIZIA DI STATO - ES - CONSAP - MP - COSAP -
UIL POLIZIA

SILP CGIL

Handwritten signatures of representatives of the Polizia di Stato unions, including SIULP, SAP, SIAP, FEDERAZIONE COISP MOSAP, FSP POLIZIA DI STATO - ES - CONSAP - MP - COSAP - UIL POLIZIA, and SILP CGIL.

**I RAPPRESENTANTI DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL
CORPO DELLA POLIZIA PENITENZIARIA**

SAPPE

SINAPPE

OSAPP

UIL PA PP

USPP

CISL FNS

CONSIPE

FSA CNPP/SPP

Handwritten signatures of representatives of the Polizia Penitenziaria unions, including SAPPE, SINAPPE, OSAPP, UIL PA PP, USPP, CISL FNS, CONSIPE, and FSA CNPP/SPP.

Q. D. C.

**IPOTESI DI ACCORDO SINDACALE RELATIVO AL TRIENNIO
2025-2027 PER IL PERSONALE DELLE FORZE DI POLIZIA AD
ORDINAMENTO CIVILE DI CUI ALL'ARTICOLO 1, COMMA 1,
DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 MAGGIO 1995, N. 195.**

*CONSIGLIO
SAPPE*

*del CF
SAPPE*

Q. D. C.

SINAPPA

Bellu

*Q. D. C.
SAPPE*

peris

Q. D. C.

Q. D. C.

*Q. D. C.
SAPPE*

Art. 1
Ambito di applicazione e durata

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2027, al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.
2. Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 è riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo è pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione è comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.

SAPPE *Super* *Q. S. A. P. P.*

SINAPPO *PM* *Q. S. A. P. P.* *Mauro* *Pietro*

USPP *CONSIGLIO* *PE* *5*

Art. 2

Nuovi stipendi

1. A decorrere dal 1° gennaio 2025, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 200,90 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche	Parametri	Incrementi mensili	Stipendi annui lordi
		lordi	(12 mensilità)
		Euro	Euro
Commissario capo/ Commissario capo penitenziario	150,50	67,72	30.235,45
Commissario/Commissario penitenziario	148,00	66,60	29.733,20
Vice commissario/Vice commissario penitenziario	136,75	61,53	27.473,08
Sostituto commissario "coordinatore"	148,00	66,60	29.733,20
Sostituto commissario	143,50	64,58	28.829,15
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica)	140,00	63,00	28.126,00
Ispettore superiore	137,50	61,88	27.623,75
Ispettore capo	133,50	60,07	26.820,15
Ispettore	131,00	58,95	26.317,90
Vice ispettore	124,75	56,13	25.062,28
Sovrintendente capo "coordinatore"	131,00	58,95	26.317,90
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	56,59	25.263,18
Sovrintendente capo	124,25	55,91	24.961,83
Sovrintendente	121,50	54,67	24.409,35
Vice sovrintendente	116,75	52,54	23.455,08
Assistente capo "coordinatore"	121,50	54,67	24.409,35
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	52,65	23.505,30
Assistente capo	116,50	52,42	23.404,85
Assistente	112,00	50,40	22.500,80
Agente scelto	108,50	48,82	21.797,65
Agente	105,25	47,36	21.144,73

2. A decorrere dal 1° gennaio 2026, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 205,40 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi (12 mensilità)
		Euro	Euro
Commissario capo/ Commissario capo penitenziario	150,50	124,16	30.912,70
Commissario/Commissario penitenziario	148,00	122,10	30.399,20
Vice commissario/Vice commissario penitenziario	136,75	112,81	28.088,45
Sostituto commissario "coordinatore"	148,00	122,10	30.399,20
Sostituto commissario	143,50	118,39	29.474,90
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica)	140,00	115,50	28.756,00
Ispettore superiore	137,50	113,44	28.242,50
Ispettore capo	133,50	110,14	27.420,90
Ispettore	131,00	108,07	26.907,40
Vice ispettore	124,75	102,91	25.623,65
Sovrintendente capo "coordinatore"	131,00	108,07	26.907,40
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	103,74	25.829,05
Sovrintendente capo	124,25	102,51	25.520,95
Sovrintendente	121,50	100,24	24.956,10
Vice sovrintendente	116,75	96,32	23.980,45
Assistente capo "coordinatore"	121,50	100,24	24.956,10
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	96,52	24.031,80
Assistente capo	116,50	96,11	23.929,10
Assistente	112,00	92,40	23.004,80
Agente scelto	108,50	89,51	22.285,90
Agente	105,25	86,83	21.618,35

SINAPPE

USPP

MAURO
BARI

3. A decorrere dal 1° gennaio 2027, il valore del punto parametrico di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, è fissato in euro 207,51 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile è, pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Qualifiche	Parametri	Incrementi mensili lordi	Stipendi annui lordi
		Euro	(12 mensilità) Euro
Commissario capo/ Commissario capo penitenziario	150,50	150,62	31.230,26
Commissario/Commissario penitenziario	148,00	148,12	30.711,48
Vice commissario/Vice commissario penitenziario	136,75	136,86	28.376,99
Sostituto commissario "coordinatore"	148,00	148,12	30.711,48
Sostituto commissario	143,50	143,62	29.777,69
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica)	140,00	140,12	29.051,40
Ispettore superiore	137,50	137,62	28.532,63
Ispettore capo	133,50	133,61	27.702,59
Ispettore	131,00	131,11	27.183,81
Vice ispettore	124,75	124,85	25.886,87
Sovrintendente capo "coordinatore"	131,00	131,11	27.183,81
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	125,85	26.094,38
Sovrintendente capo	124,25	124,35	25.783,12
Sovrintendente	121,50	121,60	25.212,47
Vice sovrintendente	116,75	116,85	24.226,79
Assistente capo "coordinatore"	121,50	121,60	25.212,47
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	117,09	24.278,67
Assistente capo	116,50	116,60	24.174,92
Assistente	112,00	112,09	23.241,12
Agente scelto	108,50	108,59	22.514,84
Agente	105,25	105,34	21.840,43

4. Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2 e 3, per la quota parte relativa all'indennità integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi

dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.

5. I valori stipendiali di cui ai commi 1, 2 e 3 includono l'elemento provvisorio della retribuzione ove corrisposto quale indennità di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2025, n. 53, e 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

SARRE
SINAPPE

di

PM
D
left

JP

W

de Franco

mark

OSAPP
Mazzoni

USPP
Q.R. M

A

SS

lee

Comp. PEF

elli

A

[Handwritten signature]

Art. 3
Effetti dei nuovi stipendi

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilità, sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennità di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.
2. I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennità di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.
3. La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.

SAPPE lupus

SINAPPE

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OSAP
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

OSPP

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONG. PE

[Signature]

Art. 4

1. A decorrere dal 1° gennaio 2026, le misure dell'indennità pensionabile di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2025, n. 53, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Assistente	10,41	704,47
Agente scelto	9,67	654,38
Agente	9,13	617,52

[Handwritten signatures and notes in blue and black ink, including "Sivagner", "Peto aff", "USPP", "PON 81 PDE", and various initials]

[Handwritten signature]

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

- medesime esigenze, nell'anno successivo.

Lavoro straordinario

- | Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° gennaio 2025 | | Feriale | Notturno o festivo | Notturno festivo |
|--|-----------|---------|--------------------|------------------|
| Qualifiche | Parametri | Euro | Euro | Euro |
| Commissario capo/
Commissario capo
penitenziario | 150,50 | 17,68 | 20,00 | 23,07 |
| Commissario/Commissario
penitenziario | 148,00 | 17,39 | 19,67 | 22,70 |
| Vice commissario/Vice
commissario penitenziario | 136,75 | 16,06 | 18,17 | 20,96 |
| Sostituto commissario
“coordinatore” | 148,00 | 17,39 | 19,67 | 22,70 |
| Sostituto commissario | 143,50 | 16,85 | 19,06 | 21,99 |
| Ispettore superiore (con 8 anni
nella qualifica) | 140,00 | 16,45 | 18,61 | 21,47 |
| Ispettore superiore | 137,50 | 16,15 | 18,27 | 21,08 |
| Ispettore capo | 133,50 | 15,68 | 17,74 | 20,46 |
| Ispettore | 131,00 | 15,39 | 17,41 | 20,09 |
| Vice ispettore | 124,75 | 14,65 | 16,57 | 19,11 |
| Sovrintendente capo
“coordinatore” | 131,00 | 15,39 | 17,41 | 20,09 |
| Sovrintendente capo (con 4
anni nella qualifica) | 125,75 | 14,77 | 16,71 | 19,28 |
| Sovrintendente capo | 124,25 | 14,60 | 16,51 | 19,05 |
| Sovrintendente | 121,50 | 14,28 | 16,15 | 18,63 |
| Vice sovrintendente | 116,75 | 13,71 | 15,51 | 17,90 |
| Assistente capo “coordinatore” | 121,50 | 14,28 | 16,15 | 18,63 |
| Assistente capo (con 5 anni
nella qualifica) | 117,00 | 13,74 | 15,54 | 17,93 |
| Assistente capo | 116,50 | 13,68 | 15,47 | 17,85 |
| Assistente | 112,00 | 13,16 | 14,89 | 17,18 |
| Agente scelto | 108,50 | 12,74 | 14,41 | 16,62 |
| Agente | 105,25 | 12,37 | 13,99 | 16,14 |

14

Handwritten signature

Handwritten signature

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1° gennaio 2026 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2025, n. 53, sono rideterminate negli importi di cui alla presente tabella:

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° gennaio 2026		Feriale	Notturno o festivo	Notturno festivo
Qualifiche	Parametri	Euro	Euro	Euro
Commissario capo/ Commissario capo penitenziario	150,50	18,07	20,44	23,58
Commissario/Commissario penitenziario	148,00	17,77	20,10	23,19
Vice commissario/Vice commissario penitenziario	136,75	16,42	18,57	21,42
Sostituto commissario "coordinatore"	148,00	17,77	20,10	23,19
Sostituto commissario	143,50	17,24	19,50	22,50
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica)	140,00	16,81	19,01	21,93
Ispettore superiore	137,50	16,51	18,67	21,54
Ispettore capo	133,50	16,03	18,13	20,91
Ispettore	131,00	15,73	17,79	20,52
Vice ispettore	124,75	14,98	16,94	19,55
Sovrintendente capo "coordinatore"	131,00	15,73	17,79	20,52
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	15,10	17,09	19,71
Sovrintendente capo	124,25	14,92	16,88	19,47
Sovrintendente	121,50	14,59	16,50	19,04
Vice sovrintendente	116,75	14,02	15,86	18,30
Assistente capo "coordinatore"	121,50	14,59	16,50	19,04
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	14,05	15,89	18,33
Assistente capo	116,50	13,99	15,83	18,26
Assistente	112,00	13,45	15,21	17,55
Agente scelto	108,50	13,03	14,75	17,01
Agente	105,25	12,64	14,30	16,50

Handwritten signatures and notes:
per
SARE
OSAR?
USPPS
SIVADPE
see

Dei

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1° gennaio 2027 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 marzo 2025, n. 53, sono rideterminate negli importi di cui alla presente tabella

Misure orarie del lavoro straordinario a decorrere dal 1° gennaio 2027		Feriale	Notturno o festivo	Notturno festivo
Qualifiche	Parametri	Euro	Euro	Euro
Commissario capo/ Commissario capo penitenziario	150,50	18,26	20,65	23,82
Commissario/Commissario penitenziario	148,00	17,95	20,30	23,42
Vice commissario/Vice commissario penitenziario	136,75	16,59	18,76	21,65
Sostituto commissario "coordinatore"	148,00	17,95	20,30	23,42
Sostituto commissario	143,50	17,41	19,69	22,71
Ispettore superiore (con 8 anni nella qualifica)	140,00	16,98	19,21	22,16
Ispettore superiore	137,50	16,68	18,87	21,77
Ispettore capo	133,50	16,20	18,32	21,14
Ispettore	131,00	15,89	17,97	20,73
Vice ispettore	124,75	15,13	17,11	19,74
Sovrintendente capo "coordinatore"	131,00	15,89	17,97	20,73
Sovrintendente capo (con 4 anni nella qualifica)	125,75	15,26	17,26	19,91
Sovrintendente capo	124,25	15,07	17,05	19,67
Sovrintendente	121,50	14,74	16,67	19,23
Vice sovrintendente	116,75	14,17	16,03	18,50
Assistente capo "coordinatore"	121,50	14,74	16,67	19,23
Assistente capo (con 5 anni nella qualifica)	117,00	14,20	16,06	18,53
Assistente capo	116,50	14,13	15,98	18,44
Assistente	112,00	13,59	15,37	17,73
Agente scelto	108,50	13,17	14,90	17,19
Agente	105,25	12,77	14,45	16,67

08 A 77
Non bene

Usp

USAP
QR

SARE *Super* *MA* *RA* *RA* *SINAPPO* *Bellu* *Fin* *to* *col* *He* *per* *He*

Sp. F. ou

Adamb

Art. 7
Tutela della genitorialità

All'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, il comma 3 è sostituito dal seguente: «Al lavoratore padre che ne faccia richiesta sono concessi i seguenti periodi di congedo straordinario:

a) dal giorno della nascita del figlio, tre giorni computabili nel limite massimo di congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395;

b) entro la prima settimana di nascita del figlio, due giorni non computabili nel limite massimo di congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395».

SAPP pupu

SINAPPE

[Signature]

OSAPP
Hoernow

PA

USPP
Quir

Filto chio

YAH
CONSIGLIO

SW
Blum

[Signature]
[Signature]



Art. 8
Congedo parentale

1. All'articolo 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono apportate le seguenti sostituzioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al personale con figli minori di quattordici anni che intende avvalersi del congedo parentale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono concessi, alternativamente, a richiesta del dipendente e comunque per un periodo complessivamente non superiore a quello previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, del medesimo decreto:

a) il congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, sino alla misura complessiva di quarantacinque giorni, anche frazionati, nell'arco di quattordici anni e comunque entro il limite massimo annuale previsto per il medesimo istituto;

b) il congedo parentale determinato ai sensi del citato articolo 34, comma 1, primo periodo.»;

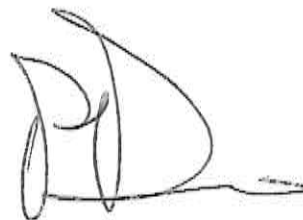
b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. In caso di malattia del figlio di età compresa tra i tre e i quattordici anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di dieci giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.».

SAR lupus SINAPPE

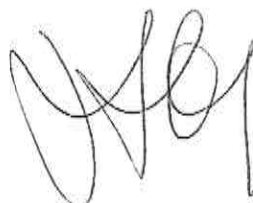


Per

DSAPP
Mazzoni



CONSIGLIO



USPP
GR.



John

Art. 9
Diritto allo studio

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di recepimento del presente accordo:
 - a) il periodo annuale di 150 ore di cui all'articolo 78, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, si riferisce all'arco temporale intercorrente tra il 1° gennaio e il 31 dicembre;
 - b) i giorni eventualmente necessari per il raggiungimento delle località in cui sono attivati corsi per il conseguimento del diploma di scuola secondaria di secondo grado, corsi universitari o corsi post-universitari e per il rientro in sede sono conteggiati nelle 150 ore anche laddove siano attivati analoghi corsi nella sede di servizio, in ragione di sei ore per giorno impiegato, senza alcuna correlazione con l'orario di servizio previsto nei giorni stessi e con il tempo necessario per il raggiungimento della località.

State papers

SINAPPE

08/21

Comp Sci FE

USPP

[Handwritten signature]

W-
Pam

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Art. 10
Permessi brevi

1. All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, il comma 3 è sostituito dal seguente:

" 3. Il dipendente è tenuto a recuperare le ore non lavorate entro i sessanta giorni successivi, secondo le disposizioni del capo dell'ufficio. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, si procede alla corrispondente decurtazione di tali ore da quelle di lavoro straordinario eventualmente prestato, o, in subordine, alla proporzionale decurtazione della retribuzione."

[Handwritten signatures and initials: S. A. Re, M. P., S. N. A. P. P., V. M., OSAPP, M. A. T. T. E. S. S. E. R. E., R. D., U. S. P. P., Q. R., M., Z. M., F., J. F., J. F.]

Art. 11

Congedo straordinario per donazione di organi

1. Al personale donatore di organi è concesso il congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, nei limiti ivi previsti, per i giorni in cui si deve sottoporre ad accertamenti ovvero altri interventi sanitari certificati come necessari e connessi al prelievo.
2. Il congedo di cui al comma 1 è concesso a condizione che gli accertamenti ovvero gli interventi sanitari siano prescritti dal centro trapianti o dai servizi a esso collegati ed eseguiti presso le strutture del servizio sanitario nazionale o da esso accreditate.

De Fourn

P. R. C.

Art. 12
Disposizioni finali

1. Al personale di cui al presente accordo continuano ad applicarsi, ove non in contrasto, le norme previste dagli accordi recepiti con decreto del Presidente della Repubblica.

SAPPE, *lupus* *SINAPPE*
SA

[Signature]

[Signature]

CONSIGLIO *[Signature]*

OST *[Signature]*

[Signature]

USPP

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

De Fazio

Art. 13
Copertura finanziaria

[Signature]

1.....

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

SARF *helpres* *SINABPG* *[Signature]*

[Signature]

506 *[Signature]*

OSAP *[Signature]*

[Signature]

[Signature]

Com S. P. E. *[Signature]*

USPP *[Signature]*

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]